



COMUNE DI SCISCIANO

Città Metropolitana di Napoli

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 6 del 29/06/2020

OGGETTO: *Approvazione schema di convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Cicciano e Scisciano ai sensi dell'art. 10 DPR 465/97*

L'anno duemilaventi, addì ventinove del mese di giugno, alle ore 17:40, presso i locali della ex Chiesa S. Giovanni Battista, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto, si è riunito, in prima convocazione ordinaria, il Consiglio Comunale.

Serpico Edoardo	P	Rossi Pasquale	P
Napolitano Giovanna	P	Buonaiuto Cristina	P
Di Palma Luigi	P	Ambrosino Raffaele	P
Napolitano Massimo	P	Arianna Pasquale	A
Di Palma Giovanni	P	Mucerino Cristina	P
Romano Anita	P	Ilsami Mario	A
Paduano Giuseppe	P		

TOTALI PRESENTI 11

TOTALI ASSENTI 2

Assume la presidenza il Sig. Giuseppe Paduano, il quale rileva il numero legale degli intervenuti.

Partecipa il Segretario Comunale Avv. Stefano Addeo

Il Consiglio Comunale viene celebrato nel rispetto della normativa anti COVID -19 vigente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Relaziona sull'argomento all'o.d.g. il Sindaco prof. Edoardo Serpico con dichiarazione che si allega sub 1)

Prende la parola il consigliere prof.ssa Mucerino Cristina dichiarando il voto contrario del proprio gruppo consiliare , per le stesse motivazioni e problematiche già lamentate in passato e legate alla convenzione di segreteria con il Comune di San Vitaliano. Una convenzione che oggi viene riproposta uguale con il Comune di Cicciano.

Prende la parola il consigliere dott. Raffaele Ambrosino che legge una relazione che si allega sub 2)

A questo punto

Il Presidente pone il punto all'ordine del giorno a votazione

Si passa alla votazione

Voti favorevoli 9

Voti contrari 2

Vista l'allegata proposta ;

-Visto l'articolo 42 del Decreto Legislativo 267/2000 ;

-Visto lo Statuto Comunale vigente

-Letti i pareri espressi ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo 267/2000 dai dirigenti dei rispettivi settori ed allegati al presente atto deliberativo;

DELIBERA

1. La premessa è da intendersi qui riportata e trascritta per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento .

2. Di approvare l'allegata proposta che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ad oggetto: " **Approvazione schema di convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Cicciano e Scisciano ai sensi dell'art. 10 DPR 465/97**"

Il Presidente Paduano propone l'immediata esecutività della deliberazione

Si passa alla votazione

Voti favorevoli 9

Voti contrari 2

Il Presidente, visto l'esito della votazione dichiara, ricorrendone i motivi di urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, il presente provvedimento immediatamente eseguibile.



COMUNE DI SCISCIANO

Città Metropolitana di Napoli

CAP. 80030 – Tel. (081) 5198959 – Fax (081) 8442095

I^SETTORE

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Cicciano (Na) e Scisciano (Na) ai sensi dell'art. 10 DPR 465/97"

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE

IL SINDACO

RITENUTA la competenza consiliare ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., avente ad oggetto "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

RICHIAMATO l'art. 30 del citato D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che contempla la possibilità per gli Enti Locali di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, prevedendo anche la costituzione di Uffici Comuni;

RICHIAMATO l'art. 10 del D.P.R. 04/12/1997, n. 465, avente ad oggetto "Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 17, comma 78 della Legge n. 127/1997 in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali", il quale riconosce la facoltà per i Comuni di stipulare tra loro una Convenzione per l'Ufficio di Segreteria Comunale. La Convenzione de qua deve, oltre alla durata, 1) stabilire le modalità di espletamento del servizio; 2) individuare nel Sindaco, l'organo competente alla nomina ed alla revoca del Segretario Comunale; 3) determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario; 4) prevedere il diritto di recesso da parte di uno o più Comuni ed i reciproci obblighi e le relative garanzie;

CONSTATATO che l'art. 98, comma 3 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. conferma la facoltà dei Comuni di stipulare convenzioni per l'Ufficio di Segreteria Comunale, "comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione Regionale dell'Agenzia";

RICHIAMATA la Deliberazione dell'ex Agenzia Autonoma Nazionale per la gestione dei Segretari Comunali e Provinciali n. 270 del 06/09/2001, in tema di costituzione ed estinzione del Servizio di Segreteria Comunale in forma convenzionata;

DATO ATTO che la Legge n. 122/2010 di conversione del D.L. n. 78 del 31/05/2010 ha soppresso l'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e ha disposto la successione alla stessa, a titolo universale, del Ministero dell'Interno;

PRESO ATTO che la continuità delle funzioni attribuite all'Agenzia sono garantite, a livello territoriale, dai Prefetti delle Province capoluogo di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di amministrazione delle Sezioni regionali, avvalendosi degli Uffici e del personale delle Sezioni regionali della stessa AGES;

PRESO ATTO che il Sindaco del Comune di Scisciano (Na), Ente privo di segretario comunale titolare, con nota prot. 2701 del 12.03.2020 acquisita al protocollo del Comune di Cicciano in data 18.03.2020 n. 1886 richiedeva la disponibilità del Comune di Cicciano per la sottoscrizione di una convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale;

DATO ATTO che questo Ente, valutata l'opportunità anche in termini di risparmio di spesa, con nota del 6.04.2020 prot. 2287 confermava al Comune di Scisciano la disponibilità per la gestione associata del servizio di segreteria comunale;

VISTO l'allegato schema di convenzione composto da numero 10 articoli e ritenuto che il riparto delle spese di segreteria comunale avverrà nel seguente modo : 70% a carico del Comune di Cicciano e 30% a carico del Comune di Scisciano, anche in considerazione del maggiore utilizzo delle prestazioni lavorative del segretario comunale;

DATO ATTO che la durata della costituenda convenzione di segreteria comunale è fissata in anni uno dalla assunzione del servizio, salvo tacita proroga e salvo la facoltà di scioglimento della convenzione in qualunque momento nelle ipotesi previste dall'art. 8 dello schema di convenzione allegato;

RITENUTO, quindi, l'allegato schema di convenzione meritevole di approvazione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.P.R. 4 dicembre 1997, n. 465;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTE E RICHIAMATE le delibera Ages n. 150/1999 ; n. 164/2000 e ss.mm. cd ii ;

VISTO il vigente C.C.N.L. dei Segretari comunali e provinciali;

DATO ATTO che sono stati acquisiti sulla presente proposta deliberativa e inseriti al suo interno i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal Decreto Legge n. 174/2012, convertito in Legge n. 213/2012;

PROPONE DI DELIBERARE

- a)-Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto e da intendersi qui riportate;
- b)-di approvare l'allegato schema di convenzione e di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione della stessa ;
- c) –di dare atto che la convenzione da stipularsi è di classe II ad ogni effetto e conseguenza di legge;
- c)- di dare mandato agli uffici di porre in essere tutti gli atti consequenziali ;
- d)- di dare atto che : *“La costituenda convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa”*.
- d) –di comunicare la presente deliberazione al Ministero dell'Interno – Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per gli adempimenti di propria competenza ;

Successivamente, propone di dichiarare, attesa l'urgenza di provvedere in merito, la presente proposta di deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.

IL SINDACO
Prof. Edoardo Serpico

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI CICCIANO (NA) E DI SCISCIANO (NA) PER IL SERVIZIO IN
FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

L'anno 2020 il giorno _____ del mese di _____, tra:

il Comune di Cicciano , Città Metropolitana di Napoli , c.f. 00600910632 , legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore dott. Giovanni Corrado , nato ad Avellino il 16.07.1984

E

il Comune di Scisciano Città Metropolitana di Napoli c.f. 84003650631 , legalmente rappresentato dal Sindaco pro tempore prof. Edoardo Serpico , nato a Scisciano (Na) il 30.05.1957.

Si conviene e si stipula quanto segue:

PREMESSO CHE

l'Amministrazione comunale di Cicciano (Na) con delibera di C.C. n. __ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione comunale di Scisciano (Na) con delibera di C.C. n. __ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'art. 98 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 465 del 04.12.1997, i sopra indicati legali rappresentanti degli enti in epigrafe convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – OGGETTO E FINE

I Comuni di Cicciano (classe II) e di Scisciano (classe III) , stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di segreteria comunale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2 – COMUNE CAPO CONVENZIONE

Il Comune di Cicciano assume la veste di Comune capo convenzione. Essendo il Comune di Cicciano ente capo-convenzione di classe II, la stessa convenzione è da ritenersi di classe II ad ogni effetto e conseguenza di legge.

ART. 3 – NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Al Sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e revoca del Segretario comunale. Salvo quanto disposto nell'atto deliberativo n. 113/2001 del soppresso C.d.A. Nazionale dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, si osserveranno, in materia, comunque le disposizioni di cui agli atti deliberativi n. 150/99 e 164/2000 della soppressa Agenzia Segretari Comunali. A tal fine si evidenzia che la presente convenzione viene stipulata in maniera tale da consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presidono al buon e corretto andamento della pubblica amministrazione, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione stessa.

ART. 4 – MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione i due Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

In caso di vacanza, assenza o impedimento del Segretario titolare della sede convenzionata, le funzioni di Segretario della convenzione verranno assunte da un altro Segretario incaricato dalla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Sezione Campania Albo Segretari comunali e provinciali, o dal Vice Segretario, se nominato ai sensi delle vigenti leggi in materia o dei rispettivi

regolamenti degli uffici e dei servizi dei comuni convenzionati, avendo in ogni caso come presupposto l'unicità della segreteria convenzionata.

ART. 5 – ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento dell'ufficio Segreteria presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e dalla complessità delle problematiche degli enti stessi, nonché proporzionale alla percentuale del 70% e del 30% di cui al successivo articolo 6. Il calendario dei giorni sarà preliminarmente stabilito di comune accordo tra i Sindaci dei Comuni, sentito il Segretario comunale e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio (sedute di Giunta comunale, di Consiglio comunale, Commissioni, etc.).

Ai sensi dell'art. 19 del CCNL del 16.05.2001, i Sindaci dei due Comuni ed il Segretario Comunale stabiliranno i tempi di lavoro correlandoli in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare.

ART. 6 – RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico ed il rimborso delle eventuali spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili spettanti al Segretario titolare della Segreteria comunale convenzionata, sono disciplinati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico dell'altro Comune in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico complessivo del Segretario Comunale, così come determinata dall'art. 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali approvato in data 16/05/2001 e ss.mm.ii., graverà su ciascun Comune nella seguente proporzione:

- Comune di Cicciano : per il 70 %;
- Comune di Scisciano : per il 30%.

Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001 e ss.mm.ii., si conviene che il rimborso delle spese di viaggio (effettivamente sostenute e documentate) presso il Comune interessato, sarà corrisposto dal medesimo Comune, mediante atto gestionale del Responsabile del settore competente.

ART. 7 – FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Sindaci che, opereranno, in accordo con il Segretario Comunale al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8 – DURATA E CAUSE DI SCIoglIMENTO

Quanto alla durata, la presente convenzione è da intendersi valida per un periodo di anni 1 (uno) a far data dalla presa di servizio del titolare della convenzione , salvo tacita proroga anno per anno .

Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- Scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento;
- Recesso unilaterale del Sindaco neoeletto manifestante la volontà di esercizio del potere di nomina da parte di uno dei Comuni interessati alla convenzione in caso di elezioni amministrative in applicazione del DPR 465/97 (gli effetti del recesso decorreranno non prima del 61esimo giorno e non oltre il 120esimo dall'insediamento del Sindaco).
- Recesso unilaterale di una delle Amministrazioni comunali contraenti da adottare con atto deliberativo consiliare trenta giorni prima di ciascuna scadenza annuale .

- In caso di recesso unilaterale da parte di ciascuna amministrazione , la cessazione effettiva della convenzione avverrà al decorso di 60 (sessanta) giorni ed il Segretario comunale rientrerà in servizio al 100% presso il Comune capo convenzione , ovvero sarà collocato in disponibilità in caso di mancato accordo tra le parti.

ART. 9 –REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso, ai sensi delle vigenti leggi in materia di registro.

ART. 10 – NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare, sarà inviata alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli – Sezione Campania Albo Segretari comunali e provinciali per i consequenziali provvedimenti.

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNE DI CICCIANO Il Sindaco dott. Giovanni CORRADO _____

COMUNE DI SCISCIANO Il Sindaco prof. Edoardo SERPICO _____



APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

L'articolo 30 del D.Lgs- 267/00 (testo unico autonomie locali) contempla la possibilità per gli Enti Locali di stipulare apposite convenzioni per svolgere in modo continuato servizi e funzioni, prevedendo la costituzione di uffici comuni.

L'articolo 98 dello stesso testo prevede la possibilità di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria Comunale, comunicandone l'avvenuta costituzione alla sezione regionale dell'Agenzia.

Essendo il nostro comune sprovvisto di segretario da circa 6 mesi si è provveduto a richiedere al comune di Cicciano la possibilità di condividere tale figura. Il Comune, in considerazione del periodo particolare, ha potuto utilizzare oltre i 4 mesi, avendola in organico, la figura del vice segretario comunale, dr. Stefano Addeo, che ringraziamo per l'impegno, la dedizione, la competenza e professionalità con cui ha svolto tale incarico fiduciario e delicatissimo.

La spesa relativa al trattamento economico graverà per il 70% sulle casse del Comune di Cicciano e per il 30% su quelle sciscianesi.

La convenzione è da intendersi valida per anni 1, salvo tacita proroga e potrà essere sciolta da ciascuna delle due amministrazioni, anche unilateralmente, 1 mese prima della scadenza, attraverso atto deliberativo consiliare.

Tale formula consentirà al nostro comune un notevole risparmio in termini di spesa, garantendo, comunque, efficienza, efficacia e funzionalità della macchina amministrativa.


Alle. d



COMUNE DI SCISCIANO

Provincia di Napoli

GRUPPO CONSILIARE "NOI INSIEME"



RELAZIONE PUNTO 4 OdG CONSIGLIO COMUNALE LUNEDÌ 29 GIUGNO 2020 ORE 17

CONVENZIONE COMUNI CICCIANO E SCISCIANO SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA
SEGRETERIA COMUNALE. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE

La proposta in esame prevede l'approvazione dello schema di convenzionamento del servizio di segretario generale del Comune di Scisciano, sede vacante da dicembre 2019, col Comune di Cicciano

Questa proposta non è convincente; lo svolgimento di servizio di segretariato generale presso il Comune di Scisciano al 30 % non potrà soddisfare le esigenze di questo Comune nella considerazione che il rimanente 70% di servizio sarà svolto presso il Comune di Cicciano, capo convenzione.

Il Comune di Scisciano, come è stato fino allo scorso mese di dicembre 2019, anche alla luce delle recenti vicissitudini amministrative, necessita di un segretario generale a tempo pieno.

Ciò anche nella previsione che nel momento in cui l'Avv.to Stefano Addeo, attuale Vice Segretario -funzionario, peraltro, di grande spessore e comprovata esperienza e professionalità- andasse in pensione entro questo anno solare, il Comune di Scisciano rimarrebbe sprovvisto della figura di Vice Segretario.

L'attività amministrativa e di conseguenza la collettività di Scisciano ne pagherebbero irreversibilmente le conseguenze.

Questa scelta amministrativa determinerà, altresì, costi aggiuntivi.

Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta, infatti, secondo l'art. 10 c. 3 del DPR 465 del 04 12 1997 e il CCNL, una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva e il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate.

Al Comune di Scisciano, rientrando nella fascia di abitanti con meno di 10.000 abitanti, compete un segretario generale di classe III. (TERZA)

→ SEGUENTE

Il convenzionamento con il Comune di Cicciano, invece, cittadina con oltre 10.000 abitanti, determinerà il maggiore classamento di II fascia della figura del Segretario Generale con costi aggiuntivi a carico del contribuente sciscianese.

E' doveroso ripercorrere l'iter che ci ha portato questa sera in Consiglio.

Ci si domanda preliminarmente se il Sindaco, fin dall'inizio della sede segretariale vacante, abbia avviato presso gli enti preposti le procedure di nomina del segretario titolare e le motivazioni per le quali la sede di segretario generale sia rimasta vacante per oltre 180 giorni, quando invece la normativa vigente dispone che il Vice Segretario possa svolgere il ruolo in sostituzione di Segretario per un tempo massimo di 120 giorni.

Sembra di capire che la figura di segretario generale sia la stessa che abbia già svolto a Scisciano lo stesso ruolo segretariale fino a dicembre 2019, con retribuzione di segretario di III classe, lasciando poi Scisciano per un altro Comune, e che da ora innanzi, invece, in forza della convenzione, il Comune di Scisciano remunererà con le competenze aggiuntive dei segretari di II classe.

In considerazione delle perplessità espresse e in mancanza di precisi chiarimenti, si dichiara voto contrario a questa proposta deliberativa.

Si allega estratto del DPR 465 del 04 12 1997 e del CCNL.

Il Consigliere Com.le/Capogruppo

Raffaele Ambrosino



D.P.R. 4-12-1997 n. 465

Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 gennaio 1998, n. 3.

Epigrafe

Premessa

Capo I

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia

1. *Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.*
2. *Sezioni regionali dell'Agenzia.*
3. *Organi dell'Agenzia: composizione e durata.*
4. *Nomina e modalità per la designazione dei componenti il consiglio nazionale di amministrazione e i consigli di amministrazione delle sezioni regionali. Decorrenza e norme transitorie.*
5. *Elezione dei rappresentanti dei segretari comunali e provinciali nei consigli di amministrazione.*
6. *Competenze dei consigli di amministrazione.*
7. *Organizzazione e personale dell'Agenzia.*
8. *Misure per la pari opportunità.*

Capo II

Articolazione dell'albo, convenzioni di segreteria e passaggio tra le fasce professionali

9. *Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e sezioni regionali.*
10. *Convenzioni di segreteria.*
11. *Articolazione dell'albo in fasce professionali.*
12. *Prima iscrizione nelle fasce professionali e disciplina transitoria.*
13. *Accesso in carriera.*
14. *Idoneità a segretario generale.*

Capo III

Rapporto di lavoro

15. *Nomina e revoca.*



10. Convenzioni di segreteria.

1. I comuni, le cui sedi sono ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'Agenzia, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, possono anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, stipulare tra loro convenzioni per l'ufficio di segreteria ⁽⁴⁾.

2. Le convenzioni stabiliscono le modalità di espletamento del servizio, individuano il sindaco competente alla nomina e alla revoca del segretario, determinano la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie. Copia degli atti relativi è trasmessa alla competente sezione regionale dell'Agenzia.

3. Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria convenzionate spetta una retribuzione mensile aggiuntiva ed il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni. Il contratto collettivo di lavoro di cui all'art. 17, comma 74, della legge determina l'entità della retribuzione aggiuntiva in base al numero dei comuni convenzionati e alla complessità organizzativa degli stessi.

(4) In deroga a quanto disposto dal presente comma vedi l'art. 3-quater, D.L. 31 marzo 2005, n. 44, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

11. Articolazione dell'albo in fasce professionali.

1. Il segretario comunale iscritto all'albo nazionale nelle fasce professionali per la nomina a sedi fino a 65.000 abitanti è assegnato alla sezione dell'albo della regione in cui presta servizio o, in mancanza, a quella in cui ha la residenza. Il segretario comunale può inoltre richiedere l'iscrizione a non più di altre tre sezioni regionali. In tal caso il segretario viene iscritto in un elenco aggiuntivo, articolato per fasce professionali, delle sezioni regionali alle quali abbia chiesto l'iscrizione aggiuntiva. Nel caso che le richieste di iscrizione eccedano la disponibilità dell'albo regionale, si tiene conto dell'anzianità di servizio, nonché delle situazioni personali e familiari, anche ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 .

RO

14. Idoneità a segretario generale.

1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non può superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione. Colui che non consegue l'idoneità non può partecipare al corso per l'anno successivo.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.
3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo.
4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione.
5. Al corso di specializzazione, di cui al comma 1, sono ammessi i segretari comunali in servizio da almeno quattro anni. Al corso di specializzazione per il conseguimento dell'idoneità di cui al comma 2, sono ammessi i segretari in servizio decorsi tre anni dalla data della nomina a segretario generale.
6. Il consiglio nazionale di amministrazione, al fine di favorire un funzionale ed equilibrato assetto dell'albo e delle fasce professionali, determina, con cadenza annuale, il numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi, disciplinando i criteri per l'ammissione ai corsi di cui al comma 4, ove il numero degli aventi diritto sia superiore a quello determinato dal consiglio nazionale di amministrazione.

Capo III

Rapporto di lavoro

15. Nomina e revoca.

1. Spettano al sindaco e al presidente della provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del segretario con l'ente locale presso il quale il segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto.



2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 70, della legge, il sindaco e il presidente della provincia, previa comunicazione al segretario titolare, esercitano il potere di nomina del segretario non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data del loro insediamento. In caso di mancato esercizio del potere di nomina da parte del sindaco e del presidente della provincia, il segretario in servizio presso la sede si intende confermato.

3. In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l'ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell'articolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall'Agenzia ai sensi dell'articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro sessanta giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data.

4. L'avvio della procedura di nomina è pubblicizzato nelle forme stabilite dal consiglio nazionale di amministrazione. L'Agenzia fornisce, a richiesta, i curricula relativi alle caratteristiche professionali dei segretari. La nomina del segretario ha effetto dall'accettazione.

5. Il segretario può essere revocato ai sensi dell'articolo 17, comma 71, della legge. Il provvedimento motivato di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia su deliberazione della giunta, previo contraddittorio con l'interessato. A tal fine, sono preventivamente contestate per iscritto le gravi violazioni ai doveri di ufficio, sono valutate le giustificazioni rese per iscritto, ed è sentito personalmente il segretario, qualora lo richieda, in sede di seduta della giunta comunale e provinciale.

6. In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, in applicazione dei commi 81, terzo periodo e 82, primo e secondo periodo, dell'articolo 17 della legge, i sindaci e i presidenti di provincia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il segretario scegliendolo tra gli iscritti all'albo, entro il termine massimo di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A tal fine il sindaco o il presidente della provincia individua il nominativo del segretario prescelto, a norma delle disposizioni contenute nell'articolo 11, e ne chiede l'assegnazione al competente consiglio di amministrazione dell'Agenzia, il quale provvede entro sessanta giorni dalla richiesta.

7. Il consiglio di amministrazione competente provvede a collocare il segretario, di cui è stata chiesta la sostituzione, presso altro comune o provincia, previa richiesta di un sindaco o di un presidente di provincia; in mancanza, ad utilizzarlo per le esigenze di funzionamento dell'Agenzia ovvero per incarichi presso altre amministrazioni che lo richiedano, ai sensi dell'articolo 17, comma 72, della legge e dell'articolo 7 del presente regolamento. Qualora non sia possibile l'utilizzazione dei segretari sostituiti con tali procedure, gli stessi potranno essere trasferiti a richiesta presso altre pubbliche amministrazioni, secondo un'apposita procedura che sarà disciplinata con decreto del Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento e dell'ultima sede in cui è stato prestato servizio. In attesa del trasferimento, i segretari sostituiti sono collocati in disponibilità presso l'Agenzia ⁽⁶⁾.



Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni

Home Agenzia Contrattazione Accertamento Rappresentatività

Orientamenti applicativi Pubblicazioni e Statistiche Strumenti Operativi

Documenti di Interesse

CERCA

Contrattazioni

Contratti

Orientamenti
Applicativi

Raccolta
sistematica
contratto

Raccolta
sistematica
orientamenti

[Home](#) > [Contrattazione](#) > [Comparti](#) > [Regioni ed autonomie locali](#) > [Contratti](#) > CCNL normativo 1998 - 2001 economico 1998 - 1999 segretari comunali e provinciali

16/05/2001

 **CCNL normativo 1998 - 2001 economico 1998 - 1999 segretari comunali e provinciali**



Allegati:

 20010516_SEG_CCNL.pdf 405 Kb

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 1998 - 2001 E PER IL BIENNIO ECONOMICO 1998 - 1999

A seguito della delibera del 15.3.2001, con la quale il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il

**Banca D
Contratti
Integrali**

Accedi ai c

**Direzione
Contratti
2**

Tel. 06.32.4
Fax. 06.32.
Direttore: E
Gianfranco

**Iscriviti
newslet
AranSeg**

Iscrizione

7. Qualora l'ente, l'Agenzia o l'amministrazione presso la quale presta servizio, riconosca l'effettiva connessione delle iniziative di formazione ed aggiornamento svolte dal segretario, ai sensi del comma 6, con le funzioni allo stesso affidate può concedere un contributo sulla spesa sostenuta e debitamente documentata.

Parte seconda

Titolo I - Trattamento economico

Capo I - Struttura della retribuzione

Art.37

1. La struttura della retribuzione dei segretari comunali e provinciali si compone delle seguenti voci:

- a) trattamento stipendiale;
- b) indennità integrativa speciale;
- c) retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
- d) retribuzione di posizione;
- e) maturato economico annuo, ove spettante;
- f) retribuzione di risultato
- g) diritti di segreteria

X h) retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate

2. Al segretario comunale e provinciale compete altresì una tredicesima mensilità corrisposta nel mese di dicembre di ogni anno.

3. Per il calcolo del compenso per diritti di segreteria previsti dalla lettera g) del comma 1, si prendono a base le voci di cui allo stesso comma 1, con esclusione delle lettera f).

Art.38 - Incrementi tabellari



specificata indennità, la cui misura è determinata dall'ente nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della propria capacità di spesa.

Art.45 - Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata

X 1. Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione del 25% della retribuzione complessiva di cui all'art.37, comma 1, da a) ad e) in godimento.

2. Al segretario titolare di segreterie convenzionate, per l'accesso alle diverse sedi, spetta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentabili.

3. Gli oneri conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2 si ripartiscono tra i diversi enti interessati secondo le modalità stabilite nella convenzione.

Art.46 - Trattamento economico del segretario in distacco sindacale

1. Al segretario che usufruisce dei distacchi di cui all'art.5 del CCNQ del 7.8.1998, spetta il trattamento economico di cui all'art. 37, comma 1, in godimento al momento del collocamento in distacco.

2. Gli oneri relativi al trattamento economico del segretario in distacco sindacale sono a carico dell'Agenzia nazionale.

Capo II

Art.47 - Trattamento di trasferta

1. Il presente articolo si applica ai segretari comandati a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla dimora abituale e distante più di 10 KM dalla ordinaria sede di servizio. Nel caso in cui il segretario venga inviato in trasferta in luogo compreso tra





COMUNE DI SCISCIANO

Città Metropolitana di Napoli

CAP. 80030 – Tel. (081) 5198959 – Fax (081) 8442095

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di Cicciano e Scisciano ai sensi dell'art. 10 DPR 465/97

Si rilascia parere favorevole, per quanto di competenza, in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs, 18 agosto 2000 n. 267

Scisciano , li 15/06/2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Avv. Stefano Addeo



IL PRESIDENTE
F.to Giuseppe Paduano

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Stefano Addeo

E' copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo.

30 GIU. 2020

Scisciano, _____



IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Stefano Addeo

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d'Ufficio;
Visto lo Statuto Comunale;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico (art. 32, 1 comma, legge 18/6/2009 n. 69), ed è stata compresa nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 T.U. n. 267/2000).

Dalla residenza comunale, **30 GIU. 2020** _____



IL Responsabile del Servizio

Visti gli atti d'Ufficio;

SI ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web di questo Comune per quindici giorni consecutivi, da **30 GIU. 2020** al, ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000)

oppure

() dichiarata immediatamente eseguibile

Dalla residenza comunale, _____

Il Responsabile del Servizio

Il Responsabile del Settore